



Comune di Cossano Canavese

Via Torino, n.4 - 10010 COSSANO CANAVESE
PROVINCIA DI TORINO

Te. 0125.77.99.47 - 0125.77.97.03 - Fax 0125.78.18.00
P. I.V.A. 01755290010 - C.F. 84001030018 - C.C.P. 30824106
e-mail: cossano.canavese@ruparpiemonte.it

ORDINANZA N. 2/25

Cossano C.se, 25/03/2025

OGGETTO: ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO, DI FERMATA E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA ETTORE PERRONE DAL CIVICO 2 AL CIVICO 8 - DAL 31.3.2025 AL 01.4.2025.

IL SINDACO

PREMESSO che in data 19.3.2025 l'impresa *Immobiliare Gran Paradiso* s.r.l. (prot. n. 1331/25), con sede in via Colombo civico 2 di 10080 Bosconero TO, ha richiesto l'emissione di un'ordinanza per la regolamentazione temporanea della circolazione stradale per lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza di edificio di culto denominato *Parrocchiale di Santo Stefano*;

RILEVATO che per l'esecuzione delle operazioni in premessa è opportuno, per motivi di sicurezza stradale e di viabilità, limitare e regolare il traffico veicolare sul tratto stradale in dispositivo;

VISTA la necessità di disciplinare con provvedimento temporaneo la regolamentazione statica e dinamica della la circolazione stradale;

VISTO il parere favorevole espresso dall'ufficio tecnico comunale e dal servizio di Polizia locale;

VISTI gli artt. 2, 5, 6 c. 4 lettera f), 7 c.1 lettera a), 159, 215 del D. lgs. 30.4.1992, n. 285;

VISTO il regolamento di esecuzione del *Codice della strada* di cui al D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

VISTO il D. lgs. 18.8.2000, n. 267, *Testo unico degli enti locali*, e precisamente l'art. 50;

ORDINA

dalle ore 7 alle ore 18 dei giorni di lunedì 31.3.2025 e di martedì 01.4.2025,
l'istituzione temporanea della limitazione della circolazione veicolare e pedonale di
via Ettore Perrone, nel tratto compreso tra i civici 2 e 8, per la realizzazione del
dettame in preambolo, compreso il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata,
con l'eccezione dei veicoli autorizzati e di quelli ex art. 177 del *Codice della strada*;

AVVERTE

che i trasgressori saranno sanzionati ai sensi del vigente *Codice della Strada* di cui al D. lgs. 30.4.1992, n. 285 con l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste;

DISPONE CHE

1) la presente ordinanza sia trasmessa alla Polizia locale e alla Stazione dei Carabinieri di Borgomasino;

2) la presente ordinanza sia resa nota al pubblico a cura del richiedente esecutore dei lavori in premessa che dovrà rispettare le prescrizioni di cui all'art. 21 del *Codice della strada* nelle aree stradali indicate nel presente provvedimento, comunicare ai residenti la chiusura temporanea stradale e regolare la segnaletica stradale verticale temporanea nel rispetto del D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

3) i soggetti di cui all'art. 12 del *Cds* sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza;

AVVISA

come definito dell'art. 3, c. 4, della Legge 7.8.1990, n. 241 per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti contro il presente atto, in applicazione del D. lgs. 2.7.2010, n.104, può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, oppure entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

PUBBLICITÀ

la presente ordinanza è pubblicata in data odierna all'albo pretorio digitale del Comune di Cossano C.se, oltre ai luoghi interessati all'esecuzione del presente provvedimento.

IL SINDACO
Aurelia SILETTO

firma autografa ex art. 3, c. 2, del D. lgs. 12.2.1993, n. 39